

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3980-B

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO
CON L'ESTERO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 29 marzo 1983

**MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 27 aprile 1983 (Stampato n. 2231)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, CITARISTI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI,
BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CRISTO-
FORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, PEL-
LIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PUCCI,
TANTALO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO, MARABINI,
MENEGHETTI, MORA, SILVESTRI**

—

Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1981, n. 441,
concernente la vendita a peso netto delle merci

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 aprile 1983*

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi ».

ART. 2.

All'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente comma:

« Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge ».

ART. 3.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è abrogato.

TESTO

MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi ».

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.